

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1141)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MAGGIO 1973

Modifiche al codice penale in materia di tutela del sentimento religioso

ONOREVOLI SENATORI. — Occorre premettere che la Costituzione repubblicana ha fatto oggetto, dal punto di vista giuridico, di particolare considerazione i problemi della vita religiosa, costituendo ogni fede religiosa uno dei più validi presupposti per il raggiungimento dei fini etici dello Stato.

L'articolo 19 afferma il principio fondamentale che « tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrari al buon costume ».

Il precetto dell'articolo 19 trova la sua integrazione nell'articolo 8 il quale stabilisce che « tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge » e nell'articolo 3 il quale proclama che « tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali ».

Rispetto all'ordinamento precedente alla Costituzione, una prima innovazione, che è non di mera forma ma di sostanza, balza evidente dalle norme costituzionali sopra ricordate, e cioè l'abbandono della nozione di « culti ammessi » la quale poneva in condizioni di inferiorità giuridica le religioni diverse dalla cattolica.

Si tratta di una precisa e completa presa di coscienza, da parte del Costituente, dell'interesse pubblico e del relativo dovere di garantire la libertà di tutte le religioni, quali istituzioni e forze etico-sociali necessarie per la civiltà e per lo Stato, considerate in se stesse, nelle persone che le professano e nei loro riti.

Questa concezione delle confessioni religiose professate nel territorio dello Stato — che è nuova rispetto a quella del culto ammesso e che la supera — non contrasta con il riconoscimento di un dato di fatto, cioè che la religione cattolica è la religione della maggioranza degli italiani. Sul piano costituzionale, tale particolare posizione

chiaramente risulta dall'articolo 7, secondo cui i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, ciascuno nel proprio ordine, indipendente e sovrano, sono regolati dai Patti lateranensi. Ma ciò non esclude patti con altre religioni. Anzi la possibilità di accordi dello Stato con altre religioni diverse dalla cattolica è esplicitamente sancita dall'articolo 8, secondo e terzo comma, in virtù dei quali le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno non solo il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, ma sono pure in diritto di regolare i loro rapporti con lo Stato sulla base di intese fra lo Stato stesso e le rispettive rappresentanze.

Il vigente codice penale, in riconoscimento del fatto che la religione cattolica è la religione della maggioranza del popolo italiano, nell'articolo 402 punisce solamente il vilipendio di detta religione, mentre negli articoli 403, 404 e 405, in relazione all'articolo 406, punisce le offese alla religione, mediante il vilipendio di persone o di cose, o turbamento delle cerimonie religiose, più gravemente quando vengano arrecate a quella cattolica. Inoltre lo stesso codice penale, nell'articolo 724, limita la sfera dell'illecito della bestemmia alle offese contro la religione cattolica.

L'attuale disciplina penalistica, diversificata in relazione alla religione della maggioranza del popolo italiano, è stata più volte riconosciuta legittima dalla Corte costituzionale (sentenze n. 125 del 1957; n. 79 del 1958; n. 39 del 1965), proprio per la « maggiore ampiezza e intensità delle reazioni sociali che suscitano le offese alla religione professata dalla maggior parte degli italiani ».

Ma tutto ciò riguardava il passato. Nel 1968 il Governo presieduto dal senatore Leone si è posto il problema se, a prescindere dalle censure di illegittimità costituzionale riconosciute infondate, l'attuale disciplina penalistica dovesse essere modificata in misura più conforme al dettato costituzionale, in modo da garantire uniformemente il sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione professata.

Il problema riveste una importanza non trascurabile, giacchè è in giuoco un interesse

fondamentale dell'uomo, costituendo l'idea del Divino ed il suo culto un patrimonio morale prezioso dell'uomo stesso e, come tale, meritevole di essere garantito, a prescindere dall'oggetto e dalle diversificazioni delle varie fedi religiose.

La religione inoltre, come si è avuto occasione di rilevare, rappresenta un mezzo valido per il raggiungimento dei fini etici dello Stato e quindi la sua libertà e garanzia si risolvono anche a beneficio di un interesse generale.

La soluzione positiva del problema che fu proposta sin dal 1968 nulla toglie alla vigente garanzia della religione cattolica, nè incide negativamente sui rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Al contrario la garanzia rafforzata ed estesa del sentimento religioso appare in perfetta armonia con le decisioni del Concilio Vaticano II, che ha sottolineato il valore etico di tutte le fedi religiose, nel rispetto del valore supremo della libertà di coscienza così efficacemente affermato dal predetto Concilio.

Sulla base di queste considerazioni, già nel 1968 si ritenne di risolvere in senso positivo il problema dell'uniformità della tutela penale del sentimento religioso e fu quindi sottoposto all'approvazione del Governo e presentato alla Camera un disegno di legge per la riforma del codice penale il quale, all'articolo 17, contempla la modifica dell'articolo 406 del codice penale nel senso di unificare le sanzioni penali previste per i delitti di vilipendio di qualsiasi confessione religiosa.

Le vicende parlamentari di tale disegno di legge, scisso in due provvedimenti relativi rispettivamente alla parte generale e alla parte speciale del codice penale, poi decaduto per fine della legislatura e ora ripresentato al Parlamento, nonchè il non facile iter parlamentare della riforma che riguarda vari e complessi istituti della normativa penale e l'opportunità di non ritardare ulteriormente la soluzione di un così importante problema che di recente ha richiamato l'attenzione della Corte costituzionale (sentenza n. 14 del 1973), induce il Governo ad adottare una nuova iniziativa.

In particolare, allo scopo di dettare la nuova disciplina uniforme, l'articolo 1 del nuovo disegno di legge sostituisce l'attuale denominazione del capo I del titolo IV del libro II del codice penale: « Dei delitti contro la religione dello Stato e i culti ammessi » con l'altra: « Dei delitti contro le confessioni religiose professate nello Stato »; modifica opportunamente gli articoli 402, 403, 404 e 405 del codice penale; sopprime l'articolo 406 (delitti contro i culti ammessi nello Stato).

Con l'articolo 2 del disegno di legge, sempre nello spirito della nuova disciplina uniforme, si estende il concetto di bestemmia

in relazione a tutte le confessioni religiose professate nello Stato, concetto attualmente limitato alla sola religione cattolica.

In conclusione, la nuova disciplina penalistica mira alla tutela del bene della religione che ha un valore fondamentale unico; essa prescinde dalla diversificazione delle varie fedi religiose e costituisce per ciò un superamento non solo della disciplina vigente, ma anche di quella contenuta nel codice del 1889, il quale, pur assicurando eguale protezione alla religione cattolica e ai culti ammessi, non tutelava propriamente la religione in sè, ma solo la libertà religiosa individuale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il capo I del titolo IV del libro II del codice penale è sostituito dal seguente:

« CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LE CONFESIONI RELIGIOSE PROFESSATE NELLO STATO

Art. 402. — (*Vilipendio delle confessioni religiose professate nello Stato*). — Chiunque pubblicamente vilipende una confessione religiosa professata nello Stato è punito con la reclusione fino ad un anno.

Art. 403. — (*Offese alle confessioni religiose professate nello Stato mediante vilipendio alle persone*). — Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa professata nello Stato, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la reclusione fino a due anni.

Si applica la reclusione da uno a tre anni a chi offende una confessione religiosa pro-

fessata nello Stato mediante vilipendio di un ministro del culto.

Art. 404. — (*Offese alle confessioni religiose professate nello Stato mediante vilipendio di cose*). — Chiunque, in un luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offende una confessione religiosa professata nello Stato mediante vilipendio di cose che formino oggetto di culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Art. 405. — (*Turbamento di funzioni religiose*). — Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose di una confessione religiosa professata nello Stato, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto o in luogo destinato al culto o in luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

Se concorrono atti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni ».

Art. 2.

L'articolo 724 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 724. — (*Bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti*). — Chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la divinità o i simboli o le persone venerate in una confessione religiosa professata nello Stato è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 120.000.

Alla stessa pena soggiace chi compie qualsiasi pubblica manifestazione oltraggiosa verso i defunti ».